

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. VI
n. 2

REGISTRAZIONI CON RISERVA

EFFETTUATE DALLA CORTE DEI CONTI

*(articolo 26 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti,
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214)*

2° ELENCO

(seconda quindicina del mese di maggio 1992)

—————
Comunicato alla Presidenza il 1° giugno 1992
—————



Corte dei Conti

SECRETARIATO GENERALE

ELENCO delle registrazioni con riserva effettuate dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del mese di maggio 1992.

P A R T E I - D E C R E T I

NEGATIVO

P A R T E II - M A N D A T I

- 1) - Ordinativi diretti dell'Istituto Superiore di Sanità nn. 19 e 20, Cap. 4509, Es. 1991, concernenti la corresponsione al personale di compensi speciali.

Allegati: Copia autentica della deliberazione delle Sezioni Riunite n. 85/E del 27-5-92 e relativi atti.

C. 2

MOD. 2

n. 85/E




LA

Corte dei Conti

a

SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 27 maggio 1992



OGGETTO: Richiesta di registrazione degli ordinativi diretti nn. 19 e 20, capitolo 4509, esercizio 1991, emessi il 12 giugno 1991 dall'Istituto Superiore di Sanità, relativi a compensi al personale per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attività dell'Istituto e della ricerca di servizio.

Visti gli ordinativi diretti nn. 19 e 20, sul capitolo 4509, esercizio 1991, in data 12 giugno 1991 - sostituiti dagli ordinativi diretti nn. 1 e 2, esercizio 1992, in data 13 marzo 1992 - con i quali l'Istituto superiore di sanità ha disposto la corrispondenza al proprio personale, per i mesi di novembre e dicembre 1990, del compenso particolare previsto dall'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519;

Vista la deliberazione della Sezione del controllo sugli atti del Governo e Amministrazioni dello Stato 114/91, in data 10 ottobre 1991, con la quale è stato ricusato il visto e la conseguente registrazione ai predetti titoli di spesa, in quanto i compensi da essi disposti trovano fonda-

mento in una disposizione di legge non più operativa per effetto dell'entrata in vigore del d.P.R. 28 settembre 1987, n. 568, che, all'art. 29, ha introdotto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità un'indennità di incentivazione e funzionalità avente carattere sostitutivo di ogni altro analogo compenso attribuito in precedenza;

Vista la deliberazione in data 27 gennaio 1992, comunicata dal Ministro della Sanità al Presidente della Corte dei conti con nota in data 20 marzo 1992, con la quale il Consiglio dei ministri ha statuito che i ripetuti titoli di spesa debbano avere corso, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 85/SR/F in data 12 maggio 1992, con la quale sono state convocate per l'adunanza odierna le Sezioni riunite in sede di controllo ai fini della pronuncia sulla richiesta del Governo;


Udito il relatore, consigliere dott. Guido Patti;

Ritenuto che, a seguito della richiesta del Governo, spetta alle Sezioni riunite procedere al riesame della citata deliberazione n. 114/91 della Sezione del controllo, al fine di verificare la fondatezza delle motivazioni che hanno determinato il rifiuto del visto;

Esaminati gli atti e considerato che da essi non emergono elementi che inducano a ritenere superate le valutazioni effettuate dalla Sezione del controllo;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del menzionato testo unico, va ordinata la registrazione dei ripetuti titoli di spesa ed apposto ai medesimi il visto con riserva;

Viste le precedenti delibere n. 61/E del 14 luglio 1988, n. 63/E del 30 novembre 1988, n. 66/E del 23 giugno



..
juz

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1989, n. 68/E del 26 gennaio 1990, n. 71/E del 27 maggio 1992 e n. 80/E del 10 luglio 1991 con le quali queste Sezioni riunite hanno ordinato la registrazione con riserva di analoghi titoli di spesa, emessi dall'Istituto Superiore di Sanità, per gli anni 1988, 1989 e 1990;

Considerato che la continua reiterazione di richieste di registrazione con riserva degli stessi provvedimenti - in ordine ai quali è stata accertata e più volte ribadita la sussistenza di vizi di legittimità - provoca profonde anomalie nel sistema, per l'ordinario ricorso ad un istituto giuridico di carattere affatto eccezionale.

P.Q.M.

Ordina che gli ordinativi diretti nn. 19 e 20, emessi il 12 giugno 1991 dall'Istituto Superiore di Sanità sul capitolo 4509, esercizio 1991 - così come sostituiti dagli ordinativi diretti nn. 1 e 2, esercizio 1992, in data 13 marzo 1992 - siano registrati previa apposizione del visto con riserva.

Dispone che la presente deliberazione sia comunicata agli Uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Per estratto del verbale
IL SEGRETARIO GENERALE

Carlo Valentini


Visto:

IL PRESIDENTE

Giuseppe Leardorelli

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
DALLA CANCELLERIA DELLE SEZIONI RIUNITE
Anno 1992
IL DIRIGENTE SUPERIORE

Sebastiano



5

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



Il Ministro della Sanità

prot. 16612/5077

Signor Presidente,

il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 12 gennaio 1992, ha risolto - ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 - che debbano aver corso, in conto residui dell'anno 1990, i mandati emessi dall'Istituto Superiore di Sanità n.ri 19 e 20 del 15 giugno 1991 (cap. 4509) - relativi a compensi per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attività dell'Istituto e della ricerca di servizio.

Le accludo, al riguardo, per gli ulteriori adempimenti di competenza, copia dell'estratto verbale della riunione del Consiglio dei Ministri, relativo alla approvazione della delibera concernente la richiesta di registrazione con riserva dei richiamati provvedimenti.

Desidero, con l'occasione, significarLe che il ricorso alla suddetta procedura è da considerarsi esaurito, tenuto conto che dal 1° gennaio 1991 lo stanziamento del capitolo 4509 è confluito nell'apposito capitolo di bilancio 4511 "Fondo per il miglioramento dell'efficienza" così come previsto dall'art. 15 del nuovo accordo concernente il personale del Comparto Ricerca approvato con D.P.R. 12.2.1991, n. 171.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento, Le invio i miei migliori saluti.

Francesco DE LORENZO


francesco

S.E. Prof. Giuseppe Carbone
Presidente Corte dei Conti

R O M A



Prot. V. 474/Pres.



SR

1



Presidenza del Consiglio dei Ministri

- Ufficio di Segreteria del Consiglio dei Ministri -

Riunione del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1992
sotto la presidenza del Presidente del Consiglio dei Ministri:

OMISSIS

Si approva, su proposta del Ministro della sanità

OMISSIS

risolve
"Il Consiglio dei Ministri/(ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto n. 1214 del 1934, e dell'art. 2, comma 3, lettera n), della legge n. 400 del 1988) che debbano aver corso gli ordinativi diretti nn. 19 e 20 del 15 giugno 1991, emessi sul cap. 4509 - esercizio 1991, concernenti il compenso particolare a favore del personale dell'Istituto superiore di sanità per il periodo novembre-dicembre 1990".

OMISSIS

IL PRESIDENTE: ANDREOTTI

IL SEGRETARIO: CRISTOFORI

Per estratto conforme al verbale delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri.

Roma, 28 gennaio 1992

IL CAPO DELL'UFFICIO

Prano



ADOLARIO
C C 2



MOD. 2

Corte dei Conti 3

UFFICIO CONTROLLO ATTI MINISTERO DELLA SANITA'



Al sig. PRESIDENTE DELLA
CORTE DEI CONTI

e p.c. Al sig. PRESIDENTE DI SEZIONE
PREPOSTO AL COORDINAMENTO DEL
CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO
SUGLI ATTI DEL GOVERNO E DELLE
AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Prot. n. 139

Roma, 23 APR. 1992

Oggetto: Richiesta registrazione con riserva mandati Istituto Superiore Sanità, nn. 1 e 2 - Capit. 4509 - Es. 1992/Res. 1990, sostitutivi dei mandati nn. 19 e 20 - Capit. 4509 - Es. 1991/R. Corresponsione compenso particolare per il periodo Nov. - Dic. 1990.

Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 27.1.1992, ha risolto che debbano aver corso i mandati in oggetto, emessi dall'Istituto Superiore di Sanità ai quali la Sezione del Controllo ha di recente denegato il visto con deliberazione n. 114/1991.

Ciò premesso, per la pronuncia di competenza delle SS.RR. ai sensi dell'art. 25 del R.D. n. 1214 del 1934, trasmetto alla S.V. i titoli di spesa e la documentazione allegata per la fissazione dell'adunanza collegiale.

IL CONSIGLIERE DELEGATO

V. Ucker

Deliberazione n. 46191

Repubblica Italiana

La

Corte dei conti

in

Sezione del controllo

nell'adunanza del 10 ottobre 1991

* * *

Visti gli ordinativi diretti nn. 19 e 20 in data 12 giugno 1991 con i quali è stato disposto in favore del personale dipendente dell'Istituto Superiore di Sanità il pagamento del compenso particolare previsto dall'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519 per i mesi di novembre e dicembre 1990;

vista la relazione del Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero predetto n. 630/14 in data 28 agosto 1991;

vista l'ordinanza in data 28 settembre 1991, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha deferito l'esame e la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione dei menzionati titoli di spesa alla Sezione del Controllo, convocandola per l'adunanza odierna;

vista la nota 30 settembre 1991, n. 7656, con

-2 la quale la Segreteria della Sezione ha comunicato l'ordinanza stessa al Ministero della Sanità - Gabinetto, all'Istituto Superiore di Sanità, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero del Tesoro - Gabinetto e Rag. Gen. Stato I.G.O.P.;

visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161;

udito il relatore Consigliere Vincenzo Martelli;

non intervenuti i rappresentanti delle Amministrazioni;

ritenuto in

F A T T O

Con gli ordinativi citati in epigrafe è stato disposto in favore del personale dell'Istituto Superiore di Sanità il pagamento del compenso particolare previsto dall'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519 per i mesi di novembre e dicembre 1990.

La questione concernente la spettanza di detto compenso posteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 28 settembre 1987 n. 568 è stata già affrontata e risolta negativamente dalla Sezione del controllo con le deliberazioni nn. 1956/88, 1998/89,

2108/89, 2179/89, 30/90 e 9/91. Tutti i titoli di spesa giudicati illegittimi sono stati poi ammessi al visto con riserva ed alla conseguente registrazione dalle Sezioni Riunite.

Pertanto, il competente Consigliere delegato al controllo, con relazione n. 639/14 in data 28 agosto 1991, ha chiesto al Presidente della Corte dei Conti di deferire l'esame e la pronuncia sul visto e sulla conseguente registrazione dei due ordinativi suddetti alla Sezione del controllo, all'uopo convocata per l'adunanza odierna.

Considerato in

D I R I T T O

Come dettagliatamente argomentato nella prima delle citate deliberazioni e ribadito nelle cinque successive, la ragione che induce a ritenere non conformi a legge i titoli di spesa de quibus risiede nella circostanza che i compensi erogati trovano fondamento in una norma di legge non più operativa durante il vigore dell'accordo triennale approvato con D.P.R. 28 settembre 1987, n. 568, il quale, all'art. 29, ha introdotto nei confronti dei dipendenti dell'Istituto Superiore di Sanità un'indennità di incentivazione e funzionalità avente carattere sostitutivo di ogni altro analogo compenso con-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

templato in precedenza.

Il Collegio non può che confermare la propria giurisprudenza nella materia che ne occupa, non tralasciando di osservare che la stessa a partire dal 30 dicembre 1990 è stata diversamente disciplinata dagli artt. 15 e 16 del nuovo accordo collettivo approvato con D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 174.

P. Q. M.

ricusa al visto e la conseguente registrazione agli ordinativi n. 19 e 20 emessi dall'Istituto Superiore di Sanità in data 12 giugno 1991.



IL PRESIDENTE

Handwritten signature of the President.

IL RELATORE

Vincenzo Marzulli

10 DIC. 1991

Depositata in Segreteria il

IL DIRIGENTE SUPERIORE
DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

(M. Sirt)

Handwritten signature of the Director of the Secretariat.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ORDINATIVO DIRETTO PAGAGILE FINO AL

MINISTERO DELLA SANITA'
 DIREZIONE GENERALE ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

8

RISERVATO ALLA RAGIONE											RISERVATO ALLA TESORERIA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
COD. DIST. ANNO	NUMERO	QUANTITA'	DEBITO IN PREZ.	SPESA
03/1/01		460	19	0	595,8					600				

7 **DESCRIZIONE DI OPERAZIONE** 8 **ANNO DI PROVISIONE** 6 **CAPITOLI**

1992 1990 **Compensi al personale per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attività dell'Istituto e della ricerca di servizio.** 4509

LA TESORERIA CENTRALE DEL MINISTERO DELLA SANITA' Roma PAGHERA

Alla Sig.a **ACCARDI Luisa MOCI** ed altri

Con quietanza del Cassiere dell'Istituto Superiore di Sanità Sig. Pietro EPIS, nato a Roma il 22-03-1946, ed in sua assenza e temporaneo impedimento, del Sig. Armando CIVICA, nato a Roma il 02-07-1954.

IN Roma

LA SOMMA DI LIRE **312.683.330,=**

PER prestazioni dirette all'incremento delle attività dell'Istituto e della ricerca di servizio per il mese di novembre 1990.

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI Aut. no. del **11 MAR 1992**
 Elenco nominativo - Le deleghe relative sono acquisite agli atti della Corte dei conti.

VISTO PER OPPOSIZIONI, CESSIONI, ECC. **399.617.063,=**

SIG.

RISERVATO ALLA CORTE DEI CONTI					
1	2	3	4	5	6
NUM. TITOLO	ESTREMO PARTITA (P)	ESTREMO PARTITA (P)

DIRETTORE DELL'ISTITUTO
Luciani

DATI DEI SISTEMI INFORMATIVI DELLA RGS E DELLA CSC									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NUMERO	STATO DI PROVISIONE	CAPITOLI
760	190	403	90	510055	ED

ESTREMI: NUOVA IMPUTAZIONE

ESTREMI: DIRETTORE DELLA RAGIONE

ESTREMI: CORTE DEI CONTI

VISTO AL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Stampa e Firma

MODULARIO
C. C. 2

n. 61/SR/E



Mod. 2

LA
*Corte dei Conti*a
SEZIONI RIUNITE

nell'adunanza del 14 luglio 1988

OGGETTO: Richiesta di registrazione degli ordinativi diretti nn. 3 e 4, capitolo 4509, esercizio 1988, emessi il 17 marzo 1988 dall'Istituto Superiore di Sanità, relativi a compensi al personale per iniziative e prestazioni dirette all'incremento delle attività dell'Istituto e della ricerca di servizio.

Visti gli ordinativi diretti nn. 3 e 4 sul capitolo 4509, esercizio 1988, in data 17 marzo 1988, con i quali l'Istituto superiore di sanità ha disposto la corresponsione al proprio personale, per il mese di febbraio 1988, del compenso particolare previsto dall'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519;

Vista la deliberazione della Sezione del controllo sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato n. 1956, in data 26 maggio 1988, con la quale è stato ricusato il visto e la conseguente registrazione ai predetti titoli di spesa;

Vista la deliberazione in data 17 giugno 1988, comunicata dal Ministro della Sanità al Presidente della Corte dei conti con nota in data 28 giugno 1988, con la quale il Consiglio dei Ministri ha statuito che i ripetuti titoli di spesa debba-

no avere corso, ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934 n. 1214;

Vista l'ordinanza del Presidente della Corte dei conti n. 61/SR/E in data 11 luglio 1988 con la quale sono state convocate per l'adunanza odierna le Sezioni Riunite in sede di controllo ai fini della pronuncia richiesta dal Governo;

Udito il relatore, Consigliere dott. Fausto Merolla;

Considerato che risulta osservata la procedura prevista dall'art. 25, secondo comma, del già citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti;

Considerato altresì che in epoca successiva alla deliberazione della Sezione del controllo n. 1956 del 26 maggio 1988 non sono sopravvenuti fatti giuridicamente rilevanti che possano indurre a ritenere cessata la causa del rifiuto;


Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 25, secondo comma, del più volte richiamato testo unico, va ordinata la registrazione dei ripetuti titoli di spesa ed apposto al medesimo il visto con riserva.

P. Q. M.

Ordina che gli ordinativi diretti nn. 3 e 4 sul capitolo 4509, esercizio 1988 emessi il 17 marzo 1988 dall'Istituto Superiore di Sanità siano registrati previa apposizione del visto con riserva.

Dispone che la presente deliberazione sia comunicata agli Uffici di Presidenza delle due Camere del Parlamento.

Per estratto dal verbale
IL SEGRETARIO GENERALE



Visto:

IL PRESIDENTE



14/7/1988

Deliberazione n. 1956

12

REPUBBLICA ITALIANA

La

Corte dei conti

in

Sezione del Controllo

nell'adunanza del 26 maggio 1988

Visti i titoli di spesa nn. 3 e 4 in data 17 marzo 1988 con i quali l'Istituto superiore di sanità ha disposto la corresponsione per il mese di febbraio 1988 del compenso particolare previsto dall'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519;

visto il rilievo istruttorio n. 49 in data 15 aprile 1988 dell'Ufficio di controllo sugli atti del Ministero della sanità;

vista la risposta dell'Amministrazione;

vista la relazione del Consigliere delegato al controllo sugli atti del Ministero della sanità;

vista la ordinanza in data 19 maggio 1988 con la quale il Presidente della Corte dei conti ha deferito l'esame e la pronuncia sugli atti anzidetti alla Sezione del controllo convocandola per l'adunanza odierna;

vista la nota n. 3569 in data 19 maggio 1988 con

Antonio Pizzino

13

la quale copia di detta ordinanza è stata trasmessa al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro;

visto l'art. 1 della legge 21 marzo 1953 n. 161;

udito il Consigliere relatore, Prof. Vittorio Guccione;

udito il rappresentante dell'Amministrazione nella persona del Prof. Francesco Pocchiari, direttore dell'Istituto superiore di sanità;

ritenuto in

F A T T O

Con titoli di spesa n. 3 e 4 in data 17 marzo 1988 l'Istituto superiore di sanità ha disposto la corresponsione per il mese di febbraio 1988 del compenso particolare previsto dall'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

Con foglio di osservazione n. 49 in data 15 aprile 1988 l'Ufficio di controllo esprimeva dubbi sulla legittimità della corresponsione del compenso successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 28 settembre 1987 n. 568 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario dell'11 febbraio 1988) che all'articolo 29 istituisce una indennità di incentivazione

e funzionalità che sembrerebbe sostitutiva del richiamato compenso particolare.

Aggiungeva l'Ufficio che, in conseguenza dell'entrata in vigore degli accordi sindacali recepiti con il D.P.R. n. 568 del 1987 (art.7), sarebbe venuto meno uno degli elementi giustificativi del particolare compenso nel sistema previgente, e cioè il maggiore orario di servizio che, tra l'altro, ai sensi del parere del Consiglio di Stato (Commissione speciale per il pubblico impiego) in data 13 marzo 1986 motivava la conservazione del compenso.

Osservava da ultimo l'Ufficio che il quarto e quinto comma del già ricordato art. 29 del D.P.R. n. 568 del 1987 avrebbero compiutamente delineato il regime giuridico del passaggio dalle indennità in precedenza stabilite a quella di nuova istituzione, nel senso che, a parte quelle indennità espressamente conservate sulla base del quinto comma (indennità di rischio, meccanografica ed altre similari) quelle corrisposte allo stesso titolo dell'indennità di incentivazione e funzionalità sono soppresse salvo il diritto alla eventuale differenza mediante assegno personale.

In risposta l'Istituto superiore di sanità (foglio in data 23 aprile 1988) ha precisato:

1) il compenso particolare previsto dall'art. 54 del

W. F. F. F.

15

la legge 1973 n. 519 non ha analogia motivazione causa le dell'indennità ora introdotta dall'art. 29 del D.P.R. n. 568 del 1987, avendo sempre trovato il compenso anzidetto fondamento nella specificità delle funzioni richieste al personale dell'Istituto superiore di sanità, e ciò a differenza di quanto avviene per la generalità del personale dello Stato il quale usufruisce di compensi ed indennità collegati alla efficienza delle ordinarie prestazioni di servizio. Nè potrebbe intendersi che la riduzione dell'orario di lavoro (da 40 a 36 ore settimanali) abbia fatto venire meno uno degli elementi caratterizzanti del compenso.

- 2) Il rilievo e la funzione dell'Istituto e, quindi, la peculiarità delle prestazioni richieste al personale di questo, giustificano poi i criteri di erogazione del compenso medesimo, nonché il sistema di determinazione annua dello stanziamento, stabilita in sede di legge di bilancio in collegamento al perseguimento degli obiet ttivi dell'Istituto.
- 3) La legge di bilancio del 1988 ha confermato lo stanziamento, determinandolo in misura maggiore rispetto a quello del precedente esercizio.
- 4) Le ragioni che rendono diverso il titolo del compenso particolare da quello dell'indennità trovereb

bero poi conferma nella deliberazione della Sezione del controllo in data 23 dicembre 1965 e nella decisione del Consiglio di Stato n. 324 del 1985.

16

Nella situazione sopra delineata il Consigliere delegato al controllo ha rimesso gli atti al Presidente della Corte chiedendo, ai sensi dell'art.1 della legge 21 marzo 1953 n.161, il deferimento della questione alla Sezione del controllo.

Con ordinanza 19 maggio 1988 il Presidente della Corte ha deferito l'esame e la pronuncia sui provvedimenti alla Sezione del controllo convocandola per la data odierna.

A cura della Segreteria della Sezione è stata data comunicazione della ordinanza al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro.

M. F. F. F. F.

Nell'adunanza odierna il rappresentante dell'Amministrazione ha ribadito quanto dedotto in sede istruttoriale, aggiungendo che la operatività del compenso particolare trova altresì conferma testuale nell'art. 1, punto 6, della legge finanziaria 1988, il quale ha indicato nell'apposita tabella lo stanziamento annuo di 3.500 milioni per il triennio 1988-1990 per compenso particolare al personale dell'Istituto superio

re di sanità (Cap. 4509).

Considerato in

D I R I T T O

Il punto da decidere riguarda l'operatività del compenso particolare, previsto dall'art. 54 della legge 7 agosto 1973, n. 519 per il personale dell'Istituto superiore di sanità pur dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 28 settembre 1987, n. 568 che, allo art. 29, ha introdotto nei confronti del personale del comparto degli enti di ricerca l'indennità di incentivazione e funzionalità.

In tale contesto è preliminarmente da osservare che, rispetto alla questione dedotta, di scarso rilievo appare l'argomentazione dell'Ufficio di controllo, secondo cui il venir meno del maggior orario di servizio (art. 7 D.P.R. n. 568 del 1987) avrebbe fatto cadere uno degli elementi giustificativi del compenso particolare appunto destinato, nel testo del richiamato art. 54 della legge n. 519 del 1973, a remunerare anche il maggior orario di servizio richiesto al personale dell'Istituto superiore di sanità; altrettanto irrilevante è poi l'argomentazione dell'Amministrazione la quale punta sul ruolo dell'Istituto e sulla specificità delle sue funzioni per ritenere vigente, anche nella nuova regolamentazione introdotta

dall'accordo, la norma attributiva del compenso particolare che sarebbe collegato (in ragione, tra l'altro, del particolare meccanismo di quantificazione e di riparto) al perseguimento degli obiettivi del l'Istituto superiore di sanità.

Quale sia il loro intrinseco fondamento, l'una e l'altra argomentazione, infatti, introducono nel discorso elementi che sono estranei ai fini che qui interessano, giacchè in questa sede è necessario e sufficiente verificare se il compenso particolare abbia lo stesso titolo dell'indennità introdotta dal l'accordo di comparto, secondo quanto si desume con chiarezza dal quarto comma dell'art. 29 del D.P.R. n. 568 del 1987.

A questo proposito, senza che occorra un'indagine semantica sulle espressioni adoperate dal legislatore nell'una e nell'altra norma, ritiene il Collegio che il compenso particolare e la nuova indennità abbiano ambedue lo stesso titolo di emolumento finalizzato all'incentivazione e alla funzionalità del servizio.

E le ragioni debbono essere individuate nel testo (e nella sua portata) dell'art.54 della legge n. 519 del 1973 dove la finalizzazione anzidetta appare espressamente esteriorizzata, e come, del resto, si

ricava dalla stessa interpretazione che di questa ¹²
norma offre l'Amministrazione, la quale appunto collega il compenso particolare al raggiungimento degli obiettivi dell'Istituto e, quindi, in definitiva, a motivazioni di incentivazione e di funzionalità dei servizi.

L'ultimo profilo riguarda il richiamo alla legge finanziaria del 1988 (legge 11 marzo 1988, n.67) e alle disposizioni in essa contenute (6° co. dell'art. 1 e Tab. D allegata alla legge medesima); disposizioni che, secondo l'assunto dell'Amministrazione, costituirebbero puntuale conferma legislativa della vigenza del compenso particolare, pur dopo l'accordo recepito con il D.P.R. n. 567 del 1987.

La tesi, certamente suggestiva, non è però fondata. Non è dubbio che il sesto comma dell'art.1 della legge finanziaria (nella esplicitazione contenuta nella Tab. D) si richiama al compenso particolare e al corrispondente capitolo di bilancio 4509 ma, ad avviso del Collegio, il richiamo non può consentire la conclusione proposta dall'Amministrazione. E invero il sesto comma dell'art.1 della legge finanziaria (che assolve al compito di stabilire le dotazioni nei singoli stati di previsione del bilancio) non avrebbe potuto non considerare il capitolo 4509 (compenso par-

20

ticolare al personale dell'Istituto superiore di sa
 nità) perchè il capitolo medesimo è destinato, pur
 dopo l'entrata in vigore dell'accordo, ad appresta-
 re lo stanziamento per la corresponsione del compens
 so stesso che continua ad operare nei confronti di
 soggetti ai quali l'accordo non si applica; come è
 destinato ad apprestare lo stanziamento per l'assegno
 personale previsto dal ricordato quarto comma dello
 art. 29 del D.P.R. n. 568 e per gli oneri ai sensi
 dell'ottavo comma dell'art. 25 della legge 11 luglio
 1980 n. 312. Senza da ultimo trascurare che lo stanzia
 mento apprestato dalla legge finanziaria dovrebbe ser-
 vire a coprire, per effetto dell'art. 15 della legge
 29 marzo 1983, n. 93 (legge quadro sul pubblico im-
 piego) proprio l'onere per l'indennità introdotta dal
 l'art. 29 del D.P.R. n. 568, che altrimenti risulter-
 rebbe senza copertura.

I titoli di spesa in epigrafe non sono pertanto
 conformi a legge e, per l'effetto, ad essi va rifiutat
 o il visto e la conseguente registrazione.

P.Q.M.

ricusa il visto e la conseguente registrazione ai tit
 oli di spesa indicati in epigrafe.

IL RELATORE

Francesco...
 1

IL PRESIDENTE

Renato...

SEZIONE DEL CONTROLLO
 Per copia Conforme all'originale
 IL DIR. G. N. SUPERIORE
 Direttore delle Segretarie
 (M. JAKI MANETTI)

Clapp...



XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5890

25-8-1973 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 219

21

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 agosto 1973, n. 519.

Modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PAUROLA

la seguente legge:

TITOLO I

NATURA E FUNZIONI DELL'ISTITUTO

Art. 1.

(Natura e funzioni)

L'Istituto superiore di sanità dipende dal Ministro per la sanità ed è organo tecnico-scientifico dotato di strutture ed ordinamenti particolari e di autonomia scientifica.

L'Istituto:

a) svolge attività di ricerca scientifica ai fini della tutela della salute pubblica e del mantenimento della integrità psico-fisica dei cittadini;

b) esegue, nei casi previsti dalle leggi, controlli di Stato e controlli analitici e provvede, per la parte igienico-sanitaria, all'esame tecnico dei brevetti e all'esame tecnico di progetti di opere ed impianti produttivi pubblici e privati;

c) compie accertamenti ed indagini di natura igienico-sanitaria anche in relazione all'ambiente, assetto territoriale, aria, acque, luoghi di lavoro;

d) interviene, a tutela della salute pubblica, nel campo igienico-sanitario, provvedendo in particolare, alla elaborazione delle norme tecniche concernenti farmaci, alimenti, prodotti, attività ed opere del settore; alla conservazione, distribuzione e preparazione degli *standards* biologici; provvede alla classificazione in tabella ed all'aggiornamento dei farmaci energetici nuovi usati nello sport, provvede inoltre alla elaborazione ed all'aggiornamento di norme per l'uso di sostanze e preparati chimici in agricoltura;

e) esercita vigilanza, limitatamente all'attività di sanità pubblica, sugli istituti *nonprofit*;

f) produce, su richiesta del Ministro per la sanità, sostanze terapeutiche, profilattiche e diagnostiche, nell'interesse pubblico;

g) promuove ed organizza corsi di aggiornamento e addestramento tecnico per il personale addetto ai servizi di sanità delle amministrazioni pubbliche;

h) promuove convegni e dibattiti scientifici a carattere nazionale ed internazionale sui temi riguardanti i suoi compiti istituzionali; partecipa con propri esperti a convegni e dibattiti nazionali ed internazionali riguardanti gli stessi compiti; rende noti mediante pubblicazioni scientifiche i risultati delle ricerche effettuate, i metodi di analisi elaborati ed in generale la documentazione scientifica elaborata o raccolta nell'interesse della sanità pubblica;

i) collabora con il Ministro per la sanità all'elaborazione e all'attuazione della programmazione sanitaria e scientifica;

l) provvede all'accertamento della composizione e della innocuità dei prodotti farmaceutici di nuova istituzione prima della sperimentazione clinica sull'uomo.

Art. 2.

(Cooperazione con studiosi ed enti di ricerca)

Nello svolgimento della sua attività, l'Istituto può cooperare con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici italiani a simili fini.

Ai sensi della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, può accogliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani e stranieri che chiedono di addestrarsi in particolari tecniche e collaborare alle ricerche dell'Istituto e può *cooperare*, nei limiti dei fondi assegnati nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità a questo scopo, borse di studio per un periodo non superiore complessivamente a tre anni a cittadini italiani e stranieri.

Il comitato amministrativo, sentito il parere del consiglio dei direttori di laboratorio, può autorizzare il direttore dell'Istituto ad accordarsi con organizzazioni estere ed internazionali ed enti pubblici nazionali ricezione contributi per lo svolgimento di ricerche particolari attinenti a compiti dell'Istituto stesso e indicando il responsabile scientifico della ricerca. I risultati scientifici di appartenenza sia dell'Istituto sia della organizzazione o ente che ne abbia fatto richiesta.

I contributi di cui al precedente terzo comma sono destinati alla copertura delle spese relative al personale per la ricerca e di quelle necessarie per l'acquisto di beni, strumenti, apparecchiature, per le missioni all'estero e quant'altro occorre per la specifica ricerca da effettuarsi e non possono comunque essere utilizzati per compensi ai ricercatori designati o ad altri dipendenti dell'Istituto. A tal fine essi vengono gestiti direttamente dall'Istituto su indicazione del responsabile scientifico della ricerca, che ne presenterà un rendiconto all'edificato amministrativo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Art. 3.

(Servizi a pagamento)

Nei casi in cui non vi sia tenuto per legge, l'Istituto, previa autorizzazione del Ministro per la sanità, può rendere a pagamento ad organizzazioni pubbliche estere ed internazionali ed amministrazioni pubbliche nazionali servizi inerenti alle proprie funzioni.

Le tariffe dei servizi comunque resi dall'Istituto sono fissate nella tabella A annessa alla presente legge.

Per i servizi non previsti nella tabella A e per la modificazione della tabella stessa si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi su proposta del Ministro per la sanità di concerto con quello per il tesoro.

I proventi derivanti dalla applicazione del presente articolo sono versati direttamente e definitivamente presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato a favore dell'erario.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

25-2-1973 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - N. 219

5901

nente il diritto allo espletamento di libero esercizio professionale.

E' abrogato l'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 53.

(Orario di servizio)

L'orario di servizio del personale dell'Istituto è fissato in 40 ore settimanali, con un massimo di otto ore lavorative giornaliere.

Su proposta del direttore dell'Istituto, il comitato amministrativo, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori dell'Istituto, determina l'orario di lavoro giornaliero in relazione alle esigenze del servizio ed alla necessità di consentire l'espletamento delle attività continuative e dei turni.

Art. 54.

(Compenso particolare)

Al personale dell'Istituto superiore di sanità continuerà ad essere corrisposto, in relazione anche al maggiore orario di servizio prestato e salvo demerito, il compenso per iniziative e prestazioni dirette allo incremento delle attività dell'Istituto e della ricerca di servizio.

Lo stanziamento annuale da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità ai fini del precedente comma sarà determinato con la legge di approvazione del bilancio.

La somma disponibile per detto compenso viene distribuita in ragione diretta della radice quadrata dei relativi parametri di stipendio, paga o retribuzione.

Tale compenso subisce la stessa variazione del relativo stipendio, paga o retribuzione.

Art. 55.

(Indennità di tempo pieno ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori)

Dalla data in cui avrà effetto la legge di riforma dell'ordinamento universitario, l'indennità di tempo pieno ivi prevista per i docenti di ruolo e per gli assistenti del ruolo ad esaurimento, sarà corrisposta anche ai dirigenti di ricerca ed ai ricercatori dell'Istituto superiore di sanità.

In pari data cesserà nei confronti dei dirigenti di ricerca e dei ricercatori la corrisponsione del compenso particolare previsto dal precedente articolo.

Art. 56.

(Indennità di rischio)

Al personale dell'Istituto che, a causa delle sue prestazioni di lavoro, sia esposto a rischio pregiudizievole per la salute o per la incolumità personale, è corrisposta una indennità giornaliera di lire cinquecento.

Con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono determinate le categorie dei dipendenti dell'Istituto ammesse al godimento dell'indennità.

L'indennità di rischio è dovuta in misura intera per le giornate di effettiva presenza in servizio, nonché per le giornate di assenza dovute a malattia o infortunio dipendenti da cause di servizio.

La legge 2 novembre 1964, n. 1159, è abrogata.

Art. 57.

(Lavoro straordinario)

Nell'eventualità che, per esigenze di servizio, si richieda lavoro straordinario, questo deve essere autorizzato dal direttore dell'Istituto, su proposta del capo dei servizi amministrativi e del personale fino ad un massimo di ventiquattro ore mensili individuali, nei limiti di spesa di quindici ore mensili *pro capite*.

Art. 58.

(Lavoro notturno e festivo)

Al personale tecnico che per esigenze di servizio debba prestare la propria opera durante le ore notturne comprese fra le 22 e le 7 o in giornate considerate festive dalla legge 27 maggio 1949, n. 260 e successive modificazioni e per una durata complessiva non inferiore a sei ore, è corrisposto un compenso pari al trenta per cento del trattamento economico ragguagliato a giornata, secondo i criteri dell'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive modificazioni, e riferito alle posizioni iniziali delle classi di stipendio delle varie qualifiche.

Il personale che presti servizio nelle giornate di cui al comma precedente ha diritto di astenersi dal lavoro in altro giorno feriale.

Art. 59.

(Mensa di servizio — nido — asilo)

Sono istituiti, presso l'Istituto superiore di sanità, una mensa di servizio per i dipendenti, nonché un nido ed un asilo per l'alimentazione e l'assistenza dei figli, di età rispettivamente non superiore ai tre e ai sei anni, dei dipendenti dell'Istituto medesimo.

L'onere derivante dall'allestimento e dall'arredamento della mensa di servizio, del nido e dell'asilo — valutato in lire 50 milioni — per l'anno 1973 graverà sullo stanziamento relativo al capitolo n. 1328 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

La gestione della mensa di servizio, del nido e dello asilo potrà essere affidata ad imprese o istituzioni idonee mediante convenzione da approvarsi dal Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Sullo stesso capitolo n. 1328 graverà una sovvenzione per le spese generali di funzionamento nella misura massima di lire 50 milioni annui.

Art. 60.

(Rinvio allo statuto degli impiegati civili dello Stato)

Al personale dell'Istituto superiore di sanità, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme della legislazione vigente sugli impiegati civili dello Stato.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11-2-1988

Supplemento "ordinario" alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 3

Nota all'art. 28, comma 1.

Si trascrive il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, i cui estremi sono riportati in nota all'art. 2, comma 1.

«Art. 14 (Fondo di incentivazione). — 1. Allo scopo di promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi — anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualità delle prestazioni — al fine altresì di realizzare una maggiore fruibilità dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituisce per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sarà alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscriverne annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennità da definire negli accordi di comparto.

2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovrà concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilità e turnazione, nonché riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttività e a incrementi di efficienza».

Nota all'art. 31, comma 3

L'art. 2 della legge 27 maggio 1952, n. 324, concernente «Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza» (Gazzetta Ufficiale n. 132 del 5 giugno 1959), reca norme sulla corresponsione dell'indennità integrativa speciale ai titolari di posizioni ordinarie o di assegni vitalizi, su normali che privilegiati, a carico dello Stato e di taluni fondi e enti.

Nota all'art. 32

Si trascrive il testo dell'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, i cui estremi sono riportati in nota all'art. 18, comma 1:

«Art. 172 (Disposizioni per la sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico). — Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli, sulla base dei dati in possesso o delle comunicazioni degli uffici presso cui presta servizio il personale interessato relative agli elementi necessari per la determinazione del trattamento stesso».

Nota all'art. 33, comma 2

Si trascrive il testo dell'intero art. 84 della legge 11 luglio 1980, n. 320, i cui estremi sono riportati in nota all'art. 18, comma 1:

«Art. 84 (Accesso alle qualifiche funzionali e di livello). — Alle qualifiche dei singoli livelli funzionali si accede per concorsi pubblici che saranno svolti ogni anno in un'unica tornata nel semestre maggio-ottobre.

Con apposito regolamento da emanarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro sarà stabilita la composizione delle commissioni esaminatrici e saranno fissate le prove d'esame, e tutte le modalità necessarie per lo svolgimento dei concorsi.

Ai concorsi pubblici potrà partecipare il personale della qualifica immediatamente inferiore in servizio da almeno 5 anni senza demento, indipendentemente dal possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla qualifica superiore, salvo che questo non sia specificatamente richiesto da norme di carattere generale, per il particolare tipo di attività tecnica specialistica o professionale.

Nel concorso pubblico di accesso alle qualifiche saranno previste riserve di posti per i candidati provenienti dal livello immediatamente inferiore. L'entità di tali riserve sarà stabilita, sentita la commissione di cui al precedente art. 80, all'atto della determinazione delle dichiarazioni e dei profili di cui allo stesso articolo.

Potranno fruire delle riserve di cui al precedente comma i candidati interni che abbiano una anzianità di cinque anni, maturata nella qualifica immediatamente inferiore a quella a cui si concorre, ed il titolo di studio richiesto ai candidati esterni per l'accesso alla stessa qualifica inferiore.

Nel primo quinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento è considerata equipollente all'anzianità di qualifica quella maturata nella carriera di provenienza».

Nota all'art. 33, comma 4.

Il testo del D.M. 20 maggio 1983, contenente: «Normativa concorsuale del personale non docente delle Università in relazione ai profili professionali indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 26 luglio 1983.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 contenente «Declaratoria delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale non docente delle Università», sopraccitato, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1981.

87G0625

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
28 settembre 1987, n. 568.

Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 per il triennio 1985-87.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1987 (registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1987 Presidenza, registro n. 11, foglio n. 9), con il quale l'on. Giorgio Santuz, Ministro senza portafoglio, incaricato per la funzione pubblica, è stata conferita, tra l'altro, la delega per l'esercizio delle funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93, e degli adempimenti concernenti il pubblico impiego rimessi da disposizioni legislative al Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, recante disposizioni, valide per tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego, risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, emanata ai sensi dell'art. 12 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, che ha istituito il comparto di contrattazione collettiva per il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, ai sensi dell'art. 5 della legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici non economici e del rapporto di lavoro del personale dipendente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1986, n. 935, recante disposizioni in ordine alle qualifiche funzionali, ai profili professionali ed ai criteri concernenti l'attuazione del principio di inquadramento per profili professionali del personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, recante il nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

11-2-1988

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 34

2. Gli accordi a livello nazionale sono recepiti con apposita deliberazione degli organi competenti degli enti o istituti. Quelli a livello locale sono recepiti con determinazione del dirigente o dei dirigenti delle singole strutture competenti per territorio e divengono immediatamente esecutivi, salvo il potere di annullamento del provvedimento, attribuito ai predetti organi dell'ente o istituto, nel caso in cui i contenuti eccedano i limiti di rispettiva competenza o contrastino con disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, con conseguente remissione della materia alle parti contraenti.

3. Ove si ravvisino, entro dieci giorni dalla loro stipulazione, elementi di divergenza degli accordi locali dai criteri indicativi contenuti negli accordi nazionali, la loro efficacia è subordinata alla valutazione congiunta delle parti che hanno sottoscritto gli accordi nazionali, da effettuarsi di norma nel termine di quindici giorni.

4. Gli accordi decentrati a livello nazionale e locale dovranno contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro esecuzione, prevedendo, ove necessario, la costituzione di appositi nuclei di valutazione.

Titolo III

ORARIO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Art. 7.

Orario di lavoro

1. La durata settimanale dell'orario di lavoro ordinario, è fissata in 36 ore effettive, dal 31 dicembre 1987.

Art. 8.

Organizzazione del lavoro

1. Gli enti o istituti, nell'ambito della loro autonomia, operano attraverso una organizzazione finalizzata al conseguimento di obiettivi di produttività e efficienza, previa programmazione sistematica degli interventi.

2. L'organizzazione del lavoro negli enti ed istituti pubblici di ricerca potrà adeguarsi in funzione dei programmi di ricerca.

3. In particolare, nei limiti compatibili con le dimensioni e la natura dei compiti istituzionali, il modello organizzativo e strutturale degli enti dovrà essere finalizzato:

a) alla realizzazione di condizioni di massima elasticità operativa anche attraverso la riconsiderazione delle posizioni di lavoro nella direzione di una loro pronta adattabilità alle nuove metodologie e tecniche di lavorazione e piena aderenza agli obiettivi di produttività ed efficienza, prevedendo, ove necessario, l'attivazione di opportuni processi di mobilità;

b) a favorire il decentramento funzionale, assicurando alle unità periferiche i necessari presupposti di autonomia anche ai fini della utilizzazione dei mezzi informatici installati nelle unità stesse.

4. L'attuazione del nuovo modello organizzativo, nell'ambito delle modalità di sviluppo previste ai vari livelli di contrattazione decentrata, sarà oggetto di puntuali e periodiche verifiche per la valutazione di aderenza agli obiettivi programmatici e di compatibilità con le strutture operative di riferimento, anche attraverso nuclei di valutazione (amministrazione-sindacati), appositamente costituiti.

Art. 9.

Programmazione dell'orario di servizio ed articolazione dell'orario di lavoro

1. La programmazione dell'orario di servizio e le sue conseguenti modalità di articolazione sono finalizzate ad una ottimale organizzazione del lavoro di ricerca per il perseguimento dei fini istituzionali degli enti o istituti.

2. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 1, gli accordi decentrati, cui è demandata la disciplina specifica di programmazione ed articolazione dell'orario di servizio, dovranno in ogni caso uniformarsi ai seguenti principi.

3. L'orario di servizio si identifica nel periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture.

4. La programmazione dell'orario di servizio ha cadenza annuale e può essere diversificata in presenza di particolari esigenze degli enti a livello territoriale, per singoli settori di lavoro o periodi dell'anno.

5. L'orario di servizio deve comunque garantire l'apertura degli uffici per tutti i giorni lavorativi, con l'eventuale esclusione del sabato.

6. L'orario di lavoro si identifica con la durata delle prestazioni lavorative cui ciascun dipendente è tenuto nell'ambito dell'orario di servizio.

7. L'orario di lavoro è documentato per tutto il personale dipendente attraverso sistemi meccanici od elettronici di rilevazione, che assicurino una piena ed oggettiva conformità fra i dati rilevati e l'effettiva ed integrale prestazione dell'attività lavorativa per il tempo prescritto.

8. Modalità diverse di rilevazione obiettiva potranno essere previste unicamente per strutture nell'ambito delle quali prestano servizio non più di dieci unità lavorative dello stesso ente.

9. Per i periodi di attività svolti al di fuori dei luoghi di lavoro si introdurranno idonei sistemi sostitutivi di rilevazione, nei casi di comprovata incompatibilità della medesima con sistemi automatici generalmente adottati.

10. Gli strumenti di rilevazione dell'orario devono consentire in ogni caso, anche quando coesistono diversi sistemi di articolazione dell'orario, la tempestiva conoscenza dei dati giornalieri circa la presenza in servizio del personale, fermo restando quanto previsto dall'art. 22 della legge 29 marzo 1983, n. 93.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 34

Art. 26.

Passaggio di qualifica

1. In caso di passaggio di qualifica è attribuito il livello retributivo della qualifica conseguita con riconoscimento del trattamento economico acquisito a titolo di valutazione economica dell'anzianità.

Art. 27.

Compensi per lavoro straordinario

1. Fermo restando gli stanziamenti allo scopo previsti dai singoli enti, in base alle vigenti disposizioni, per l'esercizio 1987, il limite massimo individuale delle ore di lavoro straordinario effettuabili saranno determinate in sede di contrattazione decentrata a livello nazionale. Non spettano compensi per il lavoro straordinario effettuato dal personale appartenente al profilo di ricercatore. La parte degli stanziamenti non utilizzata per compensi per il lavoro straordinario confluirà annualmente nel fondo di incentivazione.

2. La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è pari ad 1/175 dello stipendio tabellare mensile di cui all'art. 20, dell'indennità integrativa speciale spettante nel mese di dicembre dell'anno precedente e del rateo di tredicesima mensilità delle anzidette voci retributive maggiorate:

- a) del 15% per lavoro straordinario diurno;
- b) del 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- c) del 50% per lavoro straordinario prestato in giorni festivi e ore notturne.

3. La frazione di cui al comma 2 è fissata in 1/156 dal 31 dicembre 1987.

4. Ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, le tariffe orarie vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, eventualmente superiori, saranno mantenute *ad personam* fino alla concorrenza delle tariffe orarie di pari importo derivanti dal nuovo sistema.

Art. 28.

Incentivazione

1. Il fondo annuo di incentivazione sarà costituito dagli stanziamenti effettuati dai singoli enti, in conformità alle norme vigenti, con incremento dell'importo di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, pari allo 0,80% del monte salari dell'ente, nonché da un importo pari alle somme destinate nell'anno 1986 alla corresponsione delle maggiorazioni di stipendio per turni di servizio pomeridiani, notturni e festivi.

2. L'utilizzazione del fondo è finalizzata a promuovere una più razionale ed efficace utilizzazione del lavoro anche sul piano territoriale ed a favorire la realizzazione della maggiore produttività.

3. Il fondo di incentivazione è destinato alla copertura delle seguenti spese:

a) concorso agli oneri per le prestazioni di lavoro in turni pomeridiani, notturni o festivi fino a concorrenza della spesa sostenuta nell'anno 1986 per le prestazioni medesime;

b) compensi incentivanti la realizzazione dei programmi di attività;

c) spese per l'incentivazione necessaria a favorire l'attività di ricerca in sedi disagiate.

4. Gli istituti e gli enti di cui all'art. 1 possono procedere alla stipulazione di contratti e convenzioni di ricerca e consulenza facendo applicazione dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nonché del terzo comma dell'art. 102 dello stesso decreto in riferimento agli articoli 39 e 40 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 29.

Indennità

1. È istituita una indennità annua lorda non pensionabile di incentivazione e funzionalità da corrispondere nel mese di luglio di ciascun anno a decorrere dal 1° gennaio 1988.

2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta al personale nelle seguenti misure:

Livello	
1°	450.000
2°	525.000
3°	700.000
4°	770.000
5°	810.000
6°	1.000.000
7°	1.200.000
8°	1.400.000
9°	1.500.000
10°	1.600.000

3. La predetta indennità, nonché i compensi di cui all'art. 28, fatta eccezione dell'applicazione comma 4 dello stesso articolo, non competono al personale del profilo di ricercatore.

4. Ove le indennità di cui al comma 2 risultino di valore inferiore ad altre indennità già in godimento allo stesso titolo, la differenza sarà corrisposta mediante assegno personale.

5. Restano comunque in vigore le indennità di rischio, meccanografiche, turno, maneggio valori e per servizio notturno e festivo, reperibilità, sede disagiata ed altre indennità similari.

6. Al personale appartenente alla X qualifica funzionale, potranno essere attribuite indennità per la direzione di strutture o progetti altamente qualificanti in misura non superiore al 10 per cento dello stipendio, in alternativa a quella, ove compatibile, prevista per la qualifica medesima.

